

Risoluzione n. 127593 del 6.7.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma sperimentale dell'ordine tecnico – Programmatori Prog. Mercurio

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, il soggetto in possesso del diploma sperimentale dell'ordine tecnico, che prevede un corso della durata di cinque anni.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Va sottolineato, infatti, che in ogni caso i termini “commercio”, “preparazione” e “somministrazione” richiamati alla predetta lettera c), sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi andranno effettuate le verifiche dei titoli di studio.

Ciò premesso, si osserva che nel piano di studi allegato è presente la materia “Economia aziendale”, il cui programma nell'ambito della classe 3° - specificamente nell'ambito del 3° modulo- prevede la presenza della materia “Merceologia alimentare”, che comprende lo studio della somministrazione corretta delle merci alimentari, dei principi nutritivi, nonché della conservazione degli alimenti, manifestamente attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli stessi.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni riscontrate nel piano di studi, si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, il diploma in questione.

\

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio